

SENTENZA Cassazione - Tempestività della contestazione licenziamento per colpa grave di dipendente da assicurazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 9.6.1995, B.E. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Latina la Alleanza Assicurazioni S.p.A. per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 28.12.1994, con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio e retributivo. Al riguardo esponeva:

- di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 15.2.1984 presso l'Agenzia Generale di Latina con mansioni di IPAT (ispettore di produzione relativa al ramo vita);
 - che con nota del 12.10.1994 gli era stati contestati, quali addebiti disciplinari, alcuni comportamenti consistiti in condotte non corrette nei confronti del cliente;
 - che i fatti a lui addebitati non gli erano stati tempestivamente contestati e non integravano una giusta causa di licenziamento, sanzione comunque sproporzionata.
- La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

All'esito dell'istruzione, escussi i testi ammessi, il Pretore del Lavoro di Latina con sentenza n. 1285 del 996 accoglieva il ricorso e per l'effetto ordinava la reintegrazione del B. nel posto di lavoro e la corresponsione da parte della società di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Tale decisione, appellata dalla società, veniva riformata dal Tribunale di Latina con sentenza n. 148 del 2002, che respingeva l'originaria domanda del B., con condanna di quest'ultimo alla restituzione, a favore della società, di Euro 54.517,00, oltre accessori.

Il Tribunale, alla stregua delle espletate testimonianze e della documentazione in atti, riteneva provati tre dei cinque episodi posti a carico del B. di cui alle contestazioni del 12.10.1994, con riferimento ai Sigg.ri M.P. e C.I., alla Sig.ra I. e al Sig. G.. Tali episodi si riferivano ai comportamenti tenuti dal B., che aveva fatto credere agli assicurandi anzidetti che stavano sottoscrivendo dei preventivi senza che la loro firma significasse l'assunzione di un qualche impegno contrattuale nei confronti della società di assicurazione, mentre gli stessi stavano firmando dei moduli con intestazione "proposta di assicurazione" senza la corresponsione di alcuna somma, a seguito delle rassicurazioni del B., che escludeva a loro carico l'esistenza di un qualche impegno. Circa l'asserita non immediatezza della contestazione il Tribunale osservava che il B. non aveva proposto alcuna eccezione al riguardo ed in ogni caso i fatti, oggetto della contestazione, erano stati conosciuti dalla società assicuratrice appellante dopo il loro verificarsi.

Contro la sentenza di appello il B. propone ricorso per Cassazione con tre motivi. La Alleanza Assicurazioni resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e dei principi generali in materia di licenziamento (art. 360 c.p.c., n. 3). Il B. sostiene che il Giudice di appello ha ommesso la necessaria indagine sulla reale portata di ogni singolo fatto contestato e la capacità di ciascuno di essi di influire in maniera definitiva sull'elemento della fiducia.

Il ricorrente contesta, inoltre, alla Corte territoriale di avere ommesso qualsiasi accertamento sull'elemento psicologico di esso B. al fine di valutare la gravità o meno del comportamento dallo stesso tenuto.

Secondo il ricorrente il Giudice di appello non ha neppure valutato la sanzione sotto il profilo della proporzionalita' di essa con i fatti addebitati. Il medesimo ricorrente afferma, poi, che il Tribunale ha erroneamente ritenuta osservata la norma sull'immediatezza della contestazione, non considerando che le proposte di polizza vennero acquisite e riscontrate dall'agenzia di Latina nel periodo giugno 1993 - aprile 1994, mentre la contestazione venne effettuata soltanto nell'ottobre 1994. Cio' posto, va osservato quanto segue.

a) Secondo costante orientamento di questa Corte e' devoluta al Giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita' e concludenza, la scelta - tra le risultanze probatorie - di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

Il Giudice di appello nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, prendendo in esame l'intero quadro delle testimonianze assunte, dando conto delle dichiarazioni dei testi (in particolare le deposizioni di G.F., M.A., I.E., C.I. e M.P.) e valutando gli elementi documentali acquisiti, sicche' il suo convincimento, con riguardo alla gravita' dei fatti, alla consapevolezza del B. di avere agito in difformita' a quanto era tenuto e all'incidenza della condotta del lavoratore sul rapporto fiduciario con la societa' datrice di lavoro, e' sostenuto da adeguata e logica motivazione.

b) Con riguardo al profilo dell'immediatezza la doglianza del ricorrente e' priva di pregio, atteso che il Giudice di appello ha rilevato che il B. non aveva riproposto alcuna eccezione al riguardo e ha osservato che in ogni caso i fatti oggetto di contestazione erano stati conosciuti dalla societa' appellante dopo il loro verificarsi, ossia quando i presunti titolari di polizze avevano denunciato alla medesima societa' la situazione creatasi per effetto del comportamento gravemente negligente tenuto dal B. nei loro confronti.

Tale valutazione e' rispettosa del principio piu' volte affermato da questa Corte, nel senso che la immediatezza della contestazione del recesso rispetto ai fatti che lo giustificano va intesa in senso relativo e puo' essere compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la verifica di tali fatti, quando, come nel caso di specie, il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti convergenti in un'unica condotta (ex plurimis Cass. n. 16921 del 2004; Cass. n. 12261 del 2003; Cass. n. 14074 del 2002; Cass. n. 2762 del 1995).

c) Circa la lamentata mancanza di proporzionalita' della sanzione rispetto ai fatti addebitati si rinvia al secondo motivo, che ha ripreso tale profilo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel denunciare vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia "prospettata dalle parti (art. 360 c.p.c., n. 5), sostiene che nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna ragione a sostegno dell'adeguatezza della sanzione rispetto al fatto addebitato. La censura e' infondata.

Il Giudice di Appello, come gia' detto, ha ricostruito la condotta del B. in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) evidenziandone la gravita' in relazione alla natura del rapporto di lavoro e alla delicatezza delle mansioni svolte dal lavoratore, incaricato di acquisire polizze personalmente e di organizzare la produzione ed il servizio incassi su una parte del territorio; dell'agenzia, sicche' gli addebiti mossi (manomissione delle proposte di polizza; anticipo del versamento di depositi cauzionali a carico degli assicurando, senza che questi avessero versato alcun imposto;

induzione in errore degli stessi assicurandi, ai quali faceva credere di firmare dei preventivi, mentre sottoscrivevano proposte di polizza) erano tali da far venir meno la fiducia del datore di lavoro nell'operato del dipendente (in tal senso ex plurimis Cass. Sentenza n. 14507 del 29 settembre 2003; Cass. sentenza n. 6609 del 28 aprile 2003).

In questo quadro la sanzione espulsiva e' ampiamente giustificata ed e' adeguata alla gravita' della condotta, per cui correttamente il Giudice di appello ha ritenuto irrilevante la eventuale mancanza di precedenti disciplinari nel periodo pregresso di lavoro. La censura del ricorrente si risolve in definitiva in un diverso apprezzamento della condotta da lui tenuta rispetto alla valutazione del Giudice di appello, sorretta da congrua e logica motivazione, non censurabile come tale in sede di legittimita'.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge o falsa applicazione di norme di legge in tema di prova (art. 116 c.p.c.), nonche' vizio di motivazione.

In particolare il B. osserva che il Tribunale ha valutato in modo erroneo e contraddittorio le risultanze istruttorie ritenendo accertati i fatti addebitati al lavoratore, non avendo le stesse fornito un dato inconfutabilmente oggettivo, essendo frutto di un apprezzamento operato dai testi escussi, non privi di un qualche interesse come sottoscrittori di proposte assicurative. Il motivo va disatteso, richiamandosi al riguardo le considerazioni svolte in sede di primo motivo e ribadendosi che il Giudice di appello nel caso di specie ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di valutazione delle prove e ha dato congrua e logica motivazione del convincimento raggiunto circa la gravita' dei fatti e la loro incidenza sul rapporto fiduciario tra il lavoratore e la societa' datrice di lavoro.

4. In conclusione il ricorso e' destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così' deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2006